

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 471

del 25/11/2016

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Convenzione collettiva con la Fondazione Poliambulanza per attività di docenza e di tirocinio nell'ambito del Corso di Studio in Assistenza Sanitaria.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIO SANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Brescia ha istituito ed attivato dall'Anno Accademico 2003/2004 il Corso di Studio triennale delle professioni sanitarie in Assistenza Sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente Sanitario);
- il decreto interministeriale del 2 aprile 2001 prevede che la formazione degli iscritti avvenga presso Aziende Ospedaliere ed extra Ospedaliere Territoriali ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale accreditate a norma del D.M. 24 settembre 1997 e successive modificazioni e che a tal fine vengano stipulati appositi Protocolli d'Intesa tra Regione ed Università;
- con deliberazione n. VII/17552 del 17 maggio 2004, la Regione Lombardia ha autorizzato l'ASL di Brescia a stipulare la convenzione con l'Università degli Studi di Brescia, per l'attivazione del Corso di Studio triennale nelle professioni sanitarie in Assistenza Sanitaria;
- in data 11.01.2006 è stato sottoscritto un nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Brescia, per la disciplina dei rapporti di cooperazione relativamente ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;
- in conformità a quanto previsto dal suddetto Protocollo d'Intesa ed a seguito di autorizzazione regionale acquisita con D.G.R. n. VIII/004194 del 21.02.2007, l'ASL di Brescia ha proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'Università degli Studi di Brescia per regolamentare la gestione ed i rapporti di collaborazione inerenti al Corso di Studio in Assistenza Sanitaria;
- l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24.01.2013 Rep. Atti n. 1 CSR, individua le "Linee-guida in materia di tirocini;

Richiamate:

- la D.G.R. n. 825 del 25.10.2013 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto Dirigente U.O. Mercato del Lavoro n. 10031 del 05.11.2013 recante disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R. n. 825/2013;

Considerato che con Decreto D.G. n. 408 del 21 ottobre 2016 è stata rinnovata, per un periodo di tre anni, la convenzione con l'Università degli Studi di Brescia, per la gestione del Corso di Studio in Assistenza Sanitaria;

Rilevato che l'ATS di Brescia - subentrata all'ASL di Brescia dal 01.01.2016 in attuazione della L.R. 23/2015 - per garantire un'ottimale preparazione teorica e pratica agli studenti del Corso di Studio in Assistenza Sanitaria, ritiene di avvalersi delle competenze dei dipendenti e delle sedi di servizio della Fondazione Poliambulanza ed ha conseguentemente inviato specifica richiesta (nota prot. n. 0085372 del 29.09.2016) di rinnovo convenzione per l'attività di docenza e di tirocinio;

Atteso che la Fondazione Poliambulanza ha accolto la richiesta (atti ATS prot. n. 0091518 del 18.10.2016);

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione collettiva con la Fondazione Poliambulanza, relativa al Corso di Studio in Assistenza Sanitaria, come da schema descritto nell'Allegato A, condiviso con il soggetto ospitante, composto da n. 5 pagine e parte integrante del presente provvedimento;

Precisato che i costi relativi alla gestione del Corso di Studio in Assistenza Sanitaria sono coperti dall'ATS attingendo alle risorse regionali previste per le funzioni non tariffabili;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Attività Sperimentali e Malattie Rare, Dott.ssa Eliana Breda, che anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula della



convenzione, saranno assolti dall'Agenda secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Socio Sanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare la convenzione collettiva con la Fondazione Poliambulanza relativa all'attività di docenza e di tirocinio nell'ambito del Corso di Studio in Assistenza Sanitaria, come da Allegato A, composto da n. 5 pagine e parte integrante del presente provvedimento;
- b) di dare atto che tale convenzione decorre dall'Anno Accademico 2016/2017, ha durata di tre anni e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti;
- c) di precisare che i costi relativi alla gestione del Corso di Studio in Assistenza Sanitaria sono coperti attingendo alle risorse regionali previste per le funzioni non tariffabili;
- d) di delegare alla sottoscrizione della convenzione, per l'ATS, il Direttore del Servizio Attività Sperimentali e Malattie Rare, Dott.ssa Eliana Breda;
- e) di stabilire che gli oneri relativi all'imposta di bollo saranno assolti dall'ATS secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;
- f) di demandare al Servizio Attività Sperimentali e Malattie Rare la comunicazione al Servizio Risorse Economico Finanziarie entro il 31 gennaio di ciascun anno, dell'imposta di bollo dovuta per i conseguenti adempimenti;
- g) di inviare copia del presente provvedimento alla Fondazione Poliambulanza a cura del Servizio Attività Sperimentali e Malattie Rare;
- h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- i) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

**CONVENZIONE COLLETTIVA PER ATTIVITA' DI DOCENZA E LO SVOLGIMENTO DEI
TIROCINI FORMATIVI RIVOLTI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL CORSO DI
STUDIO IN ASSISTENZA SANITARIA**

(abilitante alla professione sanitaria di Assistente Sanitario)

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, (Soggetto Promotore), con Sede legale in Brescia Viale Duca degli Abruzzi n. 15 C.F. 03775430980, di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4615 del 19 dicembre 2015 rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Servizio Attività Sperimentali e Malattie Rare Dott.ssa Eliana Breda, giusta delega conferita con Decreto n. del ;

e

la Fondazione Poliambulanza, (Soggetto Ospitante) con Sede legale in Brescia Via Bissolati n. 57 C.F. 98120050178, di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dott. Alessandro Signorini

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Brescia ha istituito ed attivato dall'Anno Accademico 2003/2004 il Corso di Studio triennale delle professioni sanitarie in Assistenza Sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente Sanitario);
- il decreto interministeriale del 2 aprile 2001 prevede che la formazione degli iscritti avvenga presso Aziende Ospedaliere ed extra Ospedaliere Territoriali ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale accreditate a norma del D.M. 24 settembre 1997 e successive modificazioni e che a tal fine vengano stipulati appositi Protocolli d'Intesa tra Regione ed Università;
- con deliberazione n. VII/17552 del 17 maggio 2004, la Regione Lombardia ha autorizzato l'ASL di Brescia a stipulare la convenzione con l'Università degli Studi di Brescia, per l'attivazione del Corso di studio triennale nelle professioni sanitarie in Assistenza Sanitaria;
- in data 11 gennaio 2006 è stato sottoscritto un nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Brescia, per la disciplina dei rapporti di cooperazione relativamente ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;
- in conformità a quanto previsto dal suddetto Protocollo d'Intesa ed a seguito di autorizzazione regionale acquisita con D.G.R. n. VIII/004194 del 21 febbraio 2007, l'ASL di Brescia ha proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'Università degli Studi di Brescia per regolamentare la gestione ed i rapporti di collaborazione inerenti al Corso di Studio in Assistenza Sanitaria;
- l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 Rep. Atti n. 1 CSR, individua le "Linee-guida in materia di tirocini";
- la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione del 25 ottobre 2013 n. 825 ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini promossi sul territorio regionale, curricolari ed extracurricolari, che non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;
- il Decreto Dirigente U.O. Mercato del Lavoro Regione Lombardia n. 10031 del 05 novembre 2013 ha introdotto disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R.;

- con Decreto D.G. n. 625 del 20 ottobre 2015 è stata prorogata di un anno la convenzione con l'Università degli Studi di Brescia, per la gestione del Corso di Studio in Assistenza Sanitaria, tramite stipula di appendice contrattuale;
- con Decreto D.G. n. 408 del 21 ottobre 2016 è stata rinnovata, per un periodo di tre anni, la convenzione con l'Università degli Studi di Brescia, per la gestione del Corso di Studio in Assistenza Sanitaria;
- l'ATS di Brescia per garantire un'ottimale preparazione teorica e pratica agli studenti del Corso di Studio in Assistenza Sanitaria, ritiene di avvalersi delle competenze dei dipendenti della Fondazione Poliambulanza, e delle sedi di servizio della stessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Fondazione Poliambulanza si impegna, previo accordo annuale di programmazione degli insegnamenti ad autorizzare i propri dipendenti, che facciano domanda e abbiano i requisiti necessari, a svolgere attività di docenza al Corso di Studio in Assistenza Sanitaria.

Art. 2

La Fondazione Poliambulanza si impegna, previo accordo annuale di programmazione delle presenze, su proposta del Coordinatore Didattico del Corso, ad accogliere in tirocinio presso le proprie strutture, gli studenti iscritti al Corso di Studio in Assistenza Sanitaria, per le attività di volta in volta concordate secondo l'anno di Corso e la tipologia degli obiettivi di tirocinio.

Art. 3

L'insegnamento delle discipline specifiche e gli incarichi di tutoraggio sono riservati a personale della Fondazione Poliambulanza in possesso del massimo livello di formazione o comunque in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari dell'ordinamento didattico del Corso di Studio.

La Fondazione Poliambulanza si impegna a garantire ai propri dipendenti la possibilità di frequentare corsi di formazione permanente e di aggiornamento finalizzati alla funzione didattica ricoperta.

Art. 4

I dipendenti della Fondazione Poliambulanza che presenteranno domanda di docenza e che saranno incaricati dall'Università degli Studi di Brescia previa verifica dei requisiti, verranno equiparati ai dipendenti dell'ATS di Brescia per quanto attiene l'ammontare del compenso orario che percepiranno per l'attività di docenza svolta nell'ambito del Corso di Studio in Assistenza Sanitaria.

Gli oneri per attività di docenza sono a carico dell'ATS firmataria della presente convenzione.

Art. 5

I compensi spettanti ai dipendenti della Fondazione Poliambulanza – debitamente autorizzati ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 – verranno liquidati direttamente ai singoli docenti previa presentazione, da parte loro, di regolare documentazione contabile.

Non è invece prevista alcuna retribuzione per i Responsabili aziendali del tirocinio.

Art. 6

Il tirocinio pratico-formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor o assistente di tirocinio designato dal Coordinatore Didattico del Corso di

Studio in Assistenza Sanitaria in veste di Responsabile didattico – organizzativo, e da un Responsabile aziendale indicato dalla Fondazione Poliambulanza.

Il numero degli assistenti di tirocinio sarà concordato di anno in anno in relazione al numero degli studenti.

L'impegno orario relativo all'incarico di Tutor/Assistente di tirocinio rientra nell'orario di lavoro contrattuale.

Il tirocinio formativo tecnico/pratico è un'attività didattica obbligatoria, la cui frequenza è certificata su appositi moduli dal Tutor/Assistente di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito in tirocinio nella Fondazione Poliambulanza, in base alla presente convenzione, viene predisposto, su proposta del Coordinatore Didattico, un progetto formativo tecnico-pratico contenente:

- le generalità dei tirocinanti;
- i nominativi del tutor/assistente di tirocinio e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative per la Responsabilità Civile verso terzi e Infortuni.

Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del Tirocinante.

È fatto divieto di utilizzare i Tirocinanti in sostituzione del personale:

- assunto con contratti a termine nei periodi di picco dell'attività;
- aziendale nei periodi di assenza per malattia, maternità o ferie;
- necessario per colmare le vacanze in organico;
- sospeso per Cassa Integrazione.

Ai Tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto ovvero necessarie per acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi.

Il tirocinio ha carattere curriculare, secondo le previsioni della Delibera Regionale citata in premessa ed è escluso pertanto dall'obbligo di comunicazione di avvio e cessazione ai sensi dell'art. 1 L. 296/2006.

Art. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo tecnico-pratico lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- adottare le linee di comportamento prescritte dal Codice Etico - Comportamentale della Fondazione Poliambulanza.

Il Tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Tutor della Didattica Professionale, al Tutor Aziendale e all'Assistente di Tirocinio.

Al termine del tirocinio, il Tirocinante ha diritto alla certificazione delle competenze acquisite, ai fini della definizione del proprio profilo formativo e professionale o di ingresso/reingresso in percorsi formativi di istruzione e formazione professionale.

Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi della Fondazione Poliambulanza ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui sopra, la Fondazione Poliambulanza potrà, previa informazione al Tutor/Assistente di Tirocinio, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Art. 8

L'ATS di Brescia garantisce al tirocinante un'efficace informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

La sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 39 e 41 del D.Lgs n. 81/08 e ss. mm. e ii. è garantita dall'ATS di Brescia che provvederà alle incombenze di legge.

La Fondazione Poliambulanza garantisce, per parte sua:

- la formazione sui rischi specifici ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08 e smi;
- l'eventuale fornitura di dispositivi di protezione individuale;
- che i luoghi di lavoro delle strutture aziendali presso le quali gli studenti svolgono le attività di tirocinio siano conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene, di uso didattico, per l'accesso e la frequenza delle attività.

In caso di incidente o di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, la Fondazione Poliambulanza si impegna a segnalare prontamente l'evento al Coordinatore Didattico del Corso di Studio in Assistenza Sanitaria - sede: V.le Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 BRESCIA - telefono 030/38.38.482 - fax 030/38.38.431 che provvederà per gli adempimenti di competenza, ad informare l'Università degli Studi di Brescia per la conseguente denuncia all'INAIL, all'Autorità di Pubblica Sicurezza e alle Compagnie di Assicurazione.

La Fondazione Poliambulanza deve garantire agli studenti gli stessi servizi utilizzati dal personale dipendente, tra cui la fruizione del servizio mensa, con oneri a carico dell'ATS di Brescia.

Art. 9

L'ATS di Brescia garantisce che ogni studente è assicurato dall'Università degli Studi di Brescia contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (gestione per conto dello Stato), nonché presso Compagnie Assicuratrici operanti nel settore:

- polizza n. 2013 77 116408950 UNIPOLSAI DIV.UNIPOL contro gli infortuni;
- polizza n. A1201640144 Compagnia Lloyd's per la Responsabilità Civile verso terzi.

Art. 10

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dall'Anno Accademico 2016/2017 e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. La parte che intende recedere deve comunicare la disdetta, con almeno 60 giorni di preavviso.

Art. 11

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto è il Foro di Brescia.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad espletare il trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione del presente contratto in modo lecito e secondo correttezza, nel rigoroso rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Nell'effettuare operazioni di trattamento dei dati personali - trattamento che potrà essere svolto anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati - le Parti assicurano che

sarà data piena attuazione alle misure di sicurezza previste dal citato Decreto. Le Parti si impegnano inoltre a trattare tali dati esclusivamente per finalità attinenti all'adempimento degli obblighi contrattuali, con esclusione di qualsiasi, ulteriore e diversa finalità. E' esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati personali riferiti agli assicurati. Con la sottoscrizione del presente contratto le Parti, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 23 del Decreto.

Art. 12

Per tutto ciò che non è previsto nella presente convenzione, le parti convenute faranno riferimento alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 13

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici/di comportamento, di cui hanno preso visione (per l'ATS di Brescia sul sito aziendale: www.ats-brescia.it o presso la sede della medesima e per la Fondazione Poliambulanza: www.poliambulanza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 14

La presente scrittura privata è assoggettata all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – Articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'ATS di Brescia, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014.

La Fondazione Poliambulanza si impegna a corrispondere all'ATS di Brescia – entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo – un importo pari al totale dell'imposta dovuta.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. X/825 del 25 ottobre 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il "Soggetto Promotore"
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente
Il Direttore
Servizio Attività Sperimentali e Malattie Rare
(Dott.ssa Eliana Breda)

Per il "Soggetto Ospitante"
Firmato digitalmente
Il Direttore Generale
Fondazione Poliambulanza
(Dr. Alessandro Signorini)